

RETE FERROVIARIA ITALIANA
SOCIETÀ PER AZIONI
VICE DIREZIONE GENERALE OPERATION
DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO

CONFERENZA DI SERVIZI

decisoria per la valutazione e l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la soppressione del passaggio a livello al km 28+415 della linea Seregno Rovato in Comune di Sovico (MB) mediante la realizzazione di un'opera sostitutiva.

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

La Responsabile della SO Programmi soppressione PL e Risanamento Acustico
La Presidente della Conferenza di Servizi

VISTO l'art. 9 comma 2 della legge 24 novembre 2000 n.340;

VISTA la L. 354/1998 “Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza”;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e s. m. i. e in particolare gli artt. 14 e seguenti;

VISTO il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;

VISTO che la Determinazione Conclusiva di procedura di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni;

PREMESSO CHE

- la soluzione progettuale prevede la realizzazione di una viabilità di collegamento, posta a nord della linea ferroviaria, che colleghi il sopprimendo PL (via Matteotti) con il PL al km 28+619
- con Disposizione di Indizione n. 2/AD in data 31/05/2024 l'Amministratore Delegato e Direttore Generale *pro tempore* di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha indetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 9 comma 2 della legge 340/2000 e degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990 e s. m. i., la Conferenza di Servizi



decisoria per la valutazione e l'approvazione del progetto definitivo delle opere sostitutive dei passaggi a livello sopra indicati;

- con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0002043 del 6/12/2024 la Responsabile della Struttura Organizzativa Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico della Direzione Investimenti di questa Società, in funzione di Presidente della Conferenza, ha convocato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della L. 354/98, dell'art. 9 comma 2 della legge 340/2000 e dell'art. 14-bis della legge 241/1990 l'anzidetta Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per l'acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, ai fini dell'approvazione del progetto medesimo;
- l'intervento non rientra nel procedimento di screening ambientale secondo il D.lgs. n.152/2006 e secondo la L.R. n.5/2010 della Regione Lombardia;
- con la nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0000868 del 13/05/2024 RFI S.p.A. ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese gli elaborati progettuali ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e la Soprintendenza con la nota prot. n. 0012911-P del 20/05/2024 ha richiesto integrazioni trasmesse da RFI S.p.A. con la nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0001926 del 26/11/2024;
- INFRARAIL S.r.l., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., individuata dalla stessa R.F.I. S.p.A. per l'espletamento delle attività di cui all'art. 6 del D.P.R. 327/2001 e che assolve in nome e per conto di R.F.I. S.p.A. anche alle attività previste dall'art. 11 dello stesso D.P.R., ha provveduto ad informare i soggetti interessati mediante comunicazione di massa, ai sensi dell'art. 10 del T.U. Espropri (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), con apposita pubblicazione avvenuta mediante pubblici avvisi sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Corriere della Sera" e sul quotidiano a diffusione locale "Corriere Milano", entrambi in data 14/10/2024, nonché sull'Albo Pretorio del Comune di Sovico, in data 10/10/2024, e sul sito informatico della Regione Lombardia, in data 18/10/2024;
- In esito alle comunicazioni diramate con le modalità su descritte, non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari o di altri interessati.

CONSIDERATO CHE



Nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i sottoelencati pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

- **Ministero della Difesa - MO.TRA – Ufficio Movimento e Trasporti** ha trasmesso la nota prot. n. 0008345 del 27/01/2025 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“omissis...tenuto conto che con la comunicazione n. M_D AEB5789 REG2025 0001724 del 24 gen. 25 il Comando Militare Esercito Lombardia ha espresso il proprio nulla contro a carattere interforze, ESPRIME NULLA CONTRO alla realizzazione dell'intervento, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:*
 - *venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 5° Reparto Infrastrutture in Padova). previa istanza della ditta proponente (corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre/31529.html>). Una copia del Verbale di Costatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche ai Comandi Militari Territoriale competenti;*
 - *siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;*
 - *sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. “complessi traino” ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;*
 - *sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.*

Ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni di questa Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti



progettuali individuate allo scrivente e al Comando Militare Territoriale competente per tutte le incombenze di legge....omissis...”.

- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese** ha trasmesso la nota prot. n. 0001088-P del 16/01/2025 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “omissis... *esprime parere favorevole all’approvazione del PFTE con le seguenti prescrizioni:*
 - *per quanto attiene alla tutela paesaggistica, questa Soprintendenza considera le opere proposte compatibili con le norme e i criteri di tutela e chiede che nelle fasi progettuali successive sia tenuto conto della necessità di evitare la costituzione di depositi di materiali in disuso prevedendo la pulizia e la restituzione finali dei luoghi; per le eventuali parti a verde, (vegetazione e manto erboso), si seguano tutte le precauzioni e le prescrizioni dei settori competenti di riferimento municipali e sovracomunali.*
 - *Per quanto attiene alla tutela archeologica, vista la VPLA trasmessa in data 26.11.2024 e redatta dal dott. Matteo Aspesi, rilevato che nella citata VPLA è stato attribuito un rischio archeologico basso all’opera in progetto, considerato lo stato dei luoghi, si chiede, ai sensi dell’art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004, che le opere di scavo siano effettuate con assistenza di archeologi (art. 9bis del D.Lgs. 42/2004 e DM 244/2019) in possesso dei requisiti per l’iscrizione alle fasce I o II di cui al DM 244/2019 e operanti sotto la direzione scientifica di questo Ufficio (area Archeologia; cfr. art. 88 del D.Lgs. 42/2004), con formale incarico e ad onere dell’Ente committente. Al fine di una più celere ed efficace verifica della presenza di depositi stratigrafici di interesse archeologico si chiede che i mezzi meccanici siano dotati di benna liscia. In caso di rinvenimenti dovrà essere effettuato uno scavo archeologico con metodo stratigrafico secondo le indicazioni che saranno impartite da questa Soprintendenza che si riserva la facoltà di chiedere ampliamenti e/o approfondimenti dell’area di scavo per una miglior comprensione e documentazione di quanto rinvenuto. Si chiede di comunicare con congruo anticipo il nominativo della società archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori”.*
- **Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi-Urbanistica e Vas** con la nota prot. n. Z1.2025.0003341 del 04/02/2025 ha trasmesso il proprio parere conclusivo il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “omissis.... ***DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI, UNITÀ ORGANIZZATIVA URBANISTICA E VAS-*** *Dalla verifica di compatibilità effettuata con gli atti di programmazione e pianificazione di rango Regionale, ed in particolare con il Piano Territoriale Regionale, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con d.c.r. n. XII/650 del*



26/11/2024 “*Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale comprensivo della Nota di Aggiornamento - NADEFR 2025-2027*” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria n. 50 del 14/12/2024), si evince che sotto il punto di vista localizzativo per quanto concerne gli interventi in oggetto localizzati nel territorio comunale interessato non vi sono elementi difformi ai criteri e agli indirizzi regionali.

In merito all’oggetto sono pervenuti i seguenti pareri:

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E GESTIONE FONDO COMUNI CONFINANTI UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRIANZA AE06.2024.0009270 del 13/12/2024 (prot. Z1_2024.0043482 del 13/12/2024) allegato alla presente

A seguito della nota pervenuta in data 09/12/2024 atti prot. UTR Brianza n. AE06.2024.0009167 del 10/12/2024 con cui è stata trasmessa per il proprio parere la Conferenza di Servizi decisoria per la valutazione e l’approvazione del PFTE per la soppressione del passaggio a livello al km 28+415 della linea Seregno-Rovato in Comune di Sovico (MB) mediante la realizzazione di un’opera sostitutiva, indetta da RFI;

Visionati gli elaborati inviati;

Verificata l’assenza di interferenza con torrenti del Reticolo Idrico Principale o sbarramenti assoggettati a LR 8/98 facenti capo a questa Autorità Idraulica;

Si comunica che questo Ufficio Territoriale Regionale Brianza non riveste un ruolo diretto nel contesto della Conferenza in oggetto.

DIREZIONE TERRITORIO, DIFESA DEL SUOLO, E GESTIONE ATTIVITA’ COMMISSARIALI, ASSETTO IDROGEOLOGICO, RETICOLI E DEMANIO IDRICO COMUNE PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (in atti regionali protocollo Z1.2025.0001952 del 23/01/2025) allegato alla presente

Stante l’assenza di strutture di alcun tipo, a supporto della progettazione è stata redatta una semplice relazione geologica che raccoglie le conoscenze delle problematiche geologiche, idrogeologiche, geotecniche (compresa la potenziale presenza di occhi pollini) e sismiche.

Sul tracciato stradale previsto, infine, non sono segnalate e non risultano interferenze con alcun tipo di corsi d’acqua.



In riferimento ai criteri ed ai metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica, ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. 12/2005 e del r.r. 7/2017, dalla documentazione disponibile, l'intervento previsto in progetto non è tenuto, secondo l'art. 3, c. 3 lettera c) del r.r.7/2017, all'applicazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica secondo i contenuti del menzionato regolamento, in quanto trattasi di "F – strada locale", così classificata ai sensi articolo 2 del d.lgs. 285/1992.

Sulla base della documentazione prodotta, per quanto di competenza, non si hanno rilievi da muovere al progetto presentato.

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA STRUTTURA PAESAGGIO (in atti Regionali protocollo Z1.2025.0003193 del 03/02/2025) allegato alla presente

Esaminata la documentazione di progetto, si rileva come la realizzazione di un limitato tratto di viabilità, a carattere ciclo pedonale, non costituisca una specifica criticità all'interno del contesto paesaggistico tutelato. Valutato il progetto nel suo complesso, si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi all'interno del contesto tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Il presente parere concerne unicamente il controllo previsto dal D.lgs 42/2004 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E OPERE PUBBLICHE, RETE FERROVIARIA E METROPOLITANA (in atti Regionali email 04/02/2025) allegato alla presente

In merito al PFTE in oggetto, per il quale è stato chiesto il contributo di competenza, verificati i documenti e gli elaborati messi a disposizione da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., premessa la condivisione dell'iniziativa per il miglioramento della sicurezza, lungo la linea a semplice binario Seregno-Rovato, della circolazione ferroviaria e di quella stradale locale, si esprime parere favorevole all'intervento.

COMUNE DI SOVICO Protocollo N.0013617/2024 del 30/12/2024 (protocollo Z1.2024.0044949 del 30/12/2024 allegato alla presente)

In riscontro all'oggetto il Comune di Sovico esprime assenso al Progetto

CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, si esprime parere favorevole, per quanto compete a Regione Lombardia, sul PFTE delle opere sostitutive del passaggio a livello al km 28+415



della linea Seregno Rovato in Comune di Sovico (MB) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della L.345/98, dell'art. 9 comma 2 della legge 340/00 e dell'art. 14 ter della legge 241/90”.

Tale parere unico è da ritenersi comprensivo anche del parere della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste UO “Competitività, Investimenti per ambiente e clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Monza e Città Metropolitana Milano”, così come comunicato a mezzo e-mail in data 22/04/2025 da parte della DG Territorio e Sistemi Verdi- Urbanistica ed Edilizia della Regione stessa.

- **Comune di Sovico** ha trasmesso inizialmente la nota prot. n. 0013617/2024 del 30/12/2024 con la quale ha espresso assenso al progetto. Da ultimo con nota prot. n. 0002579/2025 del 13/03/2025 il Comune ha espresso *“assenso in merito alla compatibilità urbanistica del progetto”*.
- **AIPO- Agenzia Interregionale per il Fiume Po** ha trasmesso la nota prot. n. 00000898/2025 del 14/01/2025 il cui contenuto si riporta di seguito: *“In riferimento alla Vostra comunicazione assunta al prot. AIPo n. 35377 del 09/12/2024 di cui all’oggetto, si rileva che entro la pertinenza dei limiti comunali interessati dall’intervento ricade l’alveo del fiume Lambro Settentrionale, rientrante tra i corsi d’acqua di competenza di questa Agenzia, facenti parte del Reticolo Idrico Principale (RIP) e identificati nell’allegato B della D.G.R. 23.10.2015 n. X/4229 e ss.mm.ii.*
Dall’analisi della documentazione si evince che le aree oggetto di bonifica non interessano aree perimetrate dal PAI e classificate come P3/H e/o P2/M all’interno del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del fiume Po (PGRA-Po), pertanto non verrà espresso alcun parere di competenza”.
- **BrianzAcque S.r.l.** ha trasmesso la nota prot. n. 0000523 del 14/01/2025 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“omissis...con la presente si ritiene sufficiente, in questa fase, riportare le indicazioni e prescrizioni alle quali attenersi.*
Premesso che in linea generale il progetto dovrà essere impostato:
- previa verifica dello stato di fatto delle esistenti reti fognarie/idriche (cfr. stralci planimetrici rete fognaria e idrica) nonché tramite accesso al Sistema Informativo Aziendale, seguendo il link <https://professionisti-sit.acquedilombardia.it/galleryprofessionisti/>, dal quale è possibile consultare i relativi schemi, la cartografia e scaricare le monografie;



- facendo riferimento alle Specifiche Tecniche reperibili al sito internet all'indirizzo: https://www.brianzacque.it/sites/default/files/Specifiche%20Tecniche%20Brianzacque%2000UU_Rev0.pdf;

nel caso specifico e fermo restando che, dall'esame della documentazione di progetto allegata, i lavori previsti consistono sostanzialmente in opere di realizzazione di una nuova viabilità di collegamento, senza interventi di estensione delle esistenti reti di acquedotto e fognatura, con la presente si ritiene di potere prendere atto favorevolmente del vs. progetto, richiedendo il rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

- Brianzacque s.r.l. dovrà essere informata dell'inizio lavori, con adeguato preavviso, per esercitare il diritto di controllo su lavori eseguiti da terzi, a tutela degli impianti, di seguito i riferimenti...omissis...

- durante il periodo di esecuzione dei vs. lavori, dovrà sempre essere assicurato, il mantenimento della continuità funzionale del pubblico servizio di acquedotto e fognatura che, per sua natura non possono essere sospesi o limitati;

- a Brianzacque s.r.l. dovrà sempre essere assicurato libero accesso, limitatamente alle attività interferenti con le reti in gestione:

a. all'area di cantiere in sede di esecuzione dei lavori, al fine di effettuare controlli durante l'esecuzione dei lavori sino al loro collaudo;

b. a opera realizzata, per le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria;

- i condotti di pubblica fognatura e acquedotto non dovranno subire in alcun modo, per effetto delle opere da realizzare, qualsiasi incremento dei carichi attualmente gravanti sulle stesse; sopra le condotte idriche e fognarie non dovranno mai essere utilizzati rulli vibranti;

- l'esecuzione di eventuali nuovi allacciamenti di caditoie esistenti alla pubblica fognatura dovrà essere effettuata utilizzando pezzi speciali del tipo braga a 45° oppure in alternativa mediante carotaggio della parete della condotta fognaria (da realizzarsi mediante fresa carotatrice) ed inserimento di pezzo speciale di raccordo completo di guarnizione in grado di garantire la tenuta idraulica bidirezionale fino a 0,5 bar oltre alla tenuta statica;

- eventuali nuove caditoie in sostituzione delle esistenti dovranno essere del tipo sifonato, con griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1561, conforme alla norma UNI EN 124 Classe C250 o D400, con apertura libera minima di 420 x 420 mm., rivestita con vernice bituminosa;

- l'eventuale tracciamento in campo della rete di acquedotto interferente è necessario concordarlo preventivamente con i tecnici del Settore Acquedotto ai riferimenti sopraindicati;



- a lavori ultimati, tutti i chiusini di ispezione della rete pubblica di fognatura e acquedotto esistenti dovranno sempre essere individuabili e accessibili; pertanto, non è consentito il loro occultamento con pavimentazioni di ogni genere;

- a fine lavori, dovrà essere trasmessa a Brianza Acque s.r.l. una planimetria AS-BUILT di eventuali nuove opere realizzate.

Qualora, invece, dovesse rendersi necessario prevedere interventi di estensione e/o modifica strutturale delle reti fognarie comunali dovrà essere seguita la procedura reperibile sul Sito Internet all'indirizzo <https://www.brianzaacque.it/it/servizioclienti/aziende/riciedi-parere-tecnico-preventivo-fognatura>, che in sintesi prevede:

- prima di dar corso ai lavori è necessario acquisire da Brianza Acque S.r.l. il parere tecnico sul progetto esecutivo (pratica PAEC), da predisporre a seguito delle verifiche idrauliche di competenza degli uffici di Brianza Acque S.r.l., e nel pieno rispetto delle procedure previste e delle integrazioni e modifiche che verranno concordate e prescritte;

- a lavori ultimati deve essere presentata a Brianza Acque S.r.l. la documentazione AS BUILT e, contestualmente, dovrà essere effettuata la richiesta di collaudo idraulico, nei termini indicati nella citata procedura;

- le suddette operazioni di collaudo verranno effettuate a cura di Brianza Acque S.r.l., previa attestazione pagamento delle relative spese, nella misura prevista nell'Elenco Prezzi di cui alla citata procedura, significando che il rispetto delle predette prescrizioni e l'esito favorevole del collaudo finale rappresentano condizioni necessarie per la presa in carico degli impianti realizzati...omissis..."

- **E-distribuzione** ha trasmesso la nota prot. n. E-DIS-09/12/2024 -1332765 il cui contenuto si riporta di seguito: "Facciamo seguito alla conferenza in oggetto per comunicarvi che verranno interessati i nostri sottoservizi. In allegato estratto reti dove sono indicate in Blu la rete a Media tensione e in Verde la rete a bassa tensione

I tracciati riportati hanno un carattere puramente indicativo e pertanto, nel caso in cui fossero necessari tracciamenti in loco, potrete richiedere attraverso i canali di e-distribuzione (FAX 800046674 – pec: edistribuzione@pec.e-distribuzione.it) un sopralluogo con oneri a vostro carico. In ogni caso è indispensabile che sia da Voi adottata la massima prudenza in ogni fase dei lavori e specialmente nell'accertamento dell'esatta posizione nel sottosuolo dei cavi interessati. Non possiamo infatti escludere che alterazioni dello stato dei luoghi, intervenute in tempi successivi alla realizzazione dei nostri impianti, destituiscono di precisione le indicazioni, anche planimetriche, da noi fornite: tali indicazioni pertanto debbono considerarsi meramente orientative e fornite al solo scopo di offrire un punto di riferimento alle indispensabili attività preliminari di sondaggio imposte dalle norme di prudenza e di



buona tecnica a chi, accingendosi ad opere di scavo, debba accertare l'esatta ubicazione di strutture ed impianti sotterranei.

Vi rammentiamo inoltre che negli incroci e nei tratti di parallelismo con le nostre linee sotterranee, il Vostro manufatto dovrà essere collocato ad una distanza tale da garantire la sicurezza delle rispettive opere, intendendosi che tale condizione sarà soddisfatta con l'osservanza degli articoli 4.3.01 e 4.3.02 delle Norme CEI 11/17 Agosto 1992 fascicolo n. 1890 sugli "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione d'energia elettrica, linee in cavo". Sarà pure a Vostra cura segnalarci la fine dei lavori per controllare, prima della chiusura degli scavi la conformità delle opere eseguite con le Norme CEI sopra citate. Con l'occasione

Vi rammentiamo che i nostri conduttori sono costantemente mantenuti in tensione e che il loro qualsivoglia danneggiamento costituisce pericolo mortale, pertanto l'esecuzione dei lavori nelle loro vicinanze, dovrà essere condotta con particolare attenzione applicando le vigenti disposizioni di legge ed in particolare quelle riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché tutte le cautele ed accorgimenti che comunque si rendano necessari ai fini della sicurezza al fine di evitare danni a persone e cose.

Qualora abbiate necessità di spostamento, siamo disponibili, previa domanda, alla valutazione economica a vostro carico"

Non risultano pervenuti i pareri di Provincia Monza Brianza, Settore Territorio e Ambiente – Servizio Parchi, Paesaggi e Sistemi Verdi, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Terna S.p.A., per i quali si ritiene applicabile l'istituto del silenzio assenso (art. 14-bis comma 4 della legge 241/1990 e s.m.i.);

CONSIDERATO che le integrazioni/prescrizioni formulate dalle Amministrazioni/Enti sono state oggetto di valutazione, come da documento "allegato 1" parte integrante della presente determina;

CONSIDERATO che l'intervento risulta compatibile agli strumenti urbanistici comunali così come evidenziato con nota prot. n. 0002579/2025 del 13/03/2025 del Comune di Sovico;

VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi;



Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)

ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 14-*bis* comma 5 e per gli effetti dell'art. 14-*quater* comma 1 della legge 241/1990:

- è adottata la Determinazione conclusiva del procedimento di approvazione del PFTE per la soppressione del passaggio a livello al km 28+415 della linea Seregno Rovato in Comune di Sovico (MB);
- non risultano pervenuti pareri contrari né dissensi qualificati;

Art. 2

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio)

Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 1, la determinazione conclusiva dalla Conferenza comporta l'assoggettamento delle aree al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 3

(formalità - pubblicazioni)

La determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni/Enti convocati in Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito internet di RFI e all'Albo Pretorio del Comune di Sovico (MB).

La Segretaria
Antonella Buonopane

La Presidente
Paola Eugenia Barbaglia